

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
VI LEGISLATURA

---

(N. 2374-A)

**RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1975

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971

---

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1976

---

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione internazionale per la protezione dei produttori di fonogrammi non autorizzata è stata redatta a Ginevra il 29 ottobre 1971.

La convenzione è opera della conferenza diplomatica convocata congiuntamente dalla organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e dall'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La convenzione attualmente è in vigore fra 15 Paesi: Argentina, Australia, Ecuador, Figgi, Finlandia, Francia, Messico, Panama, Regno Unito, Repubblica Federale di Germania, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia.

Lo scopo vero della convenzione è quello di fare beneficiare le industrie nazionali pro-

duttrici della protezione negli altri Paesi aderenti alla convenzione.

La legislazione italiana, con legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore, disciplina in maniera organica il complesso dei diritti spettanti ai produttori come proposto dal comitato permanente dei diritti di autore. Per poter rendere possibile l'applicazione di talune particolari disposizioni si è ravvisata la necessità della modifica di alcune norme della legge 1941.

Si tratta di tre articoli di quella legge che contengono disposizioni convenzionali e vengono modificate nello stesso disegno di legge di ratifica.

Il relatore è stato autorizzato dalla Commissione a riferire favorevolmente all'Assemblea.

CASSIANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della Convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

1) all'articolo 75 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale. »;

2) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« I diritti previsti da questo Capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del Regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione. »;

3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero; ».